



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE Pianificazione  
TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza  
SEDE DI UDINE

tel + 39 0432 555 560  
fax + 39 0432 555 143

autonomie.locali@regione.fvg.it  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 7714/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 7 maggio 2010.

oggetto: modifiche all'ordinamento degli Enti locali per effetto della recente normativa statale. Legge finanziaria 2010 e decreto legge 2/2010.

#### PREMESSA

In relazione ai recenti interventi del legislatore statale in materia di ordinamento degli enti locali, si ritiene opportuno illustrarne le ricadute sull'ordinamento regionale.

Il riferimento è ai seguenti provvedimenti:

a) **legge finanziaria statale 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191)**, la quale contiene all'articolo 2, commi da 183 a 187, rilevanti modifiche all'ordinamento degli enti locali, riconducibili ai tagli ai trasferimenti erariali da parte dello Stato alle province ed ai comuni, riferiti al triennio 2010 - 2012;

b) **d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42**, il quale introduce importanti modifiche alle disposizioni della legge finanziaria.

Si precisa anzitutto che, anche se il comma 183 della finanziaria, come modificato dal d.l. 2/2010, prevede che: *"Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, le nuove disposizioni modificano per alcuni aspetti l'ordinamento degli enti locali e pertanto, laddove la Regione non è intervenuta con una propria disciplina, dovranno essere applicate indipendentemente dal loro recepimento.

Infatti, come più volte ricordato in precedenti occasioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*, ai sensi del quale: *"Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente"*, nella materia in argomento trova applicazione la legge dello Stato tutte le volte in cui la Regione non è intervenuta con una propria disciplina.

Referenti: dott. Gianfranco Spagnul - Tel. 0432 555 504; dott.ssa Chiara Fabbro - Tel. 0432 555 528;  
dott.ssa Annamaria Pecile - Tel. 0432 555 541; dott.ssa Ottavia Mondolo - Tel. 0432 555 520.

Si ritiene opportuno precisare anche che la riduzione dell'entità del contributo ordinario da parte dello Stato agli enti locali (comma 183 della legge finanziaria, modificato dal d.l. 2/2010, come convertito dalla legge 42/2010) non è naturalmente applicabile nella Regione, in quanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9: *"La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio (...)".*

Tuttavia, seppur i trasferimenti agli enti locali sono effettuati dalla Regione, non vi è dubbio che la disciplina statale sopraccitata introduce delle modifiche a livello ordinamentale che in quanto tali devono essere applicate, come sopra evidenziato, in tutti i casi in cui la Regione stessa non ha adottato una propria disciplina.

Gli ambiti in cui interviene la normativa statale sono i seguenti:

1. riduzione del numero dei consiglieri degli enti locali;
2. riduzione del numero massimo di assessori comunali e provinciali;
3. possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni;
4. soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale;
5. soppressione della figura del direttore generale nei comuni fino a 100.000 abitanti;
6. soppressione della figura del difensore civico comunale;
7. soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
8. soppressione delle Autorità d'ambito.

Va evidenziato che, mentre le riduzioni del numero dei consiglieri ed assessori operano *ex lege*, negli altri casi il d.l. 2/2010 stabilisce l'obbligo (tranne nel caso della delega di funzioni ai consiglieri da parte del sindaco, in cui in realtà si tratta di una facoltà) per i comuni o per le regioni (limitatamente alla soppressione Autorità d'ambito) di darvi attuazione, adottando gli atti conseguenti.

Per completezza, in relazione ad ulteriori norme finanziarie (cfr. comma 24 bis della legge finanziaria statale per il 2010), in tema di certificazioni relative al maggior gettito ICI, argomento sul quale è intervenuto l'articolo 4 quater del d.l. 2/2010, come convertito dalla legge 42/2010, si rinvia a quanto già comunicato con apposita nota della Direzione centrale del 31 marzo 2010, prot. n. 5265/5.1.3.

## 1. RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DEGLI ENTI LOCALI

Il comma 184 della legge finanziaria statale prevede una riduzione del numero di consiglieri comunali pari al 20%. Con l'articolo 1 del d.l. 2/2010 tale riduzione è estesa anche ai consigli provinciali. La riduzione si applica a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei consigli, con efficacia dalla data del rinnovo.

Nel territorio regionale **non trova applicazione la disposizione che prevede la riduzione del numero dei consiglieri comunali**, in quanto la Regione ha legiferato sul tema. Il numero dei consiglieri comunali è infatti disciplinato dall'articolo 2 della legge regionale 14/1995, la quale fa rinvio all'articolo 1 della legge 81/1993, e dall'articolo 6 della legge regionale 9/2001. Il numero dei consiglieri comunali da eleggere rimane pertanto invariato.

**Trova invece applicazione la previsione della riduzione del numero dei consiglieri provinciali**, in quanto in questa materia la Regione non ha adottato una propria disciplina.

Si ritiene di precisare che l'articolo 2 del d.l. 2/2010 dispone inoltre che, entro il 30 novembre 2010, siano ridefiniti i collegi provinciali, ai fini dei rinnovi dei consigli provinciali che avranno luogo dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali è comunque efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella relativa alle circoscrizioni dei collegi.

La legge di conversione del d.l. 2/2010, ha chiarito inoltre che ai fini delle predette riduzioni del numero dei consiglieri non è computato il presidente di provincia.

Ne consegue l'**applicabilità della normativa alle elezioni provinciali che avranno luogo nel 2011 a Gorizia e Trieste**, che eleggeranno pertanto 19 consiglieri anziché 24; per tali province quindi la Regione darà immediato avvio al procedimento di revisione dei collegi elettorali.

Per completezza si precisa che in occasione dei rinnovi dei rispettivi consigli, la Provincia di Udine eleggerà, nel 2013, 24 consiglieri, anziché 30, e quella di Pordenone eleggerà, nel 2014, 19 consiglieri, anziché 24.

## 2. RIDUZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI ASSESSORI COMUNALI E PROVINCIALI

La riduzione del numero massimo di assessori comunali e provinciali è prevista dal comma 185 della legge finanziaria statale e dal d.l. 2/2010, come convertito dalla legge 42/2010.

Tali norme prevedono un numero massimo di assessori comunali e provinciali pari ad un quarto (in luogo della previgente soglia di un terzo) del numero dei consiglieri comunali e provinciali, con arrotondamento all'unità superiore, con calcolo da effettuarsi computando fra i consiglieri il sindaco o il presidente della provincia.

**Tale limite trova applicazione a decorrere dal 2010** e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti nei quali ha luogo il primo rinnovo del consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Per la riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento alla riduzione dei consiglieri provinciali, non avendo la Regione disciplinato la materia.

Si ritiene di precisare che la base di calcolo, per determinare il numero massimo di assessori, pari al numero dei consiglieri (cui sommare sindaco o presidente di provincia), è invariata per quanto riguarda i comuni, mentre è ridotta per le province, come descritto al paragrafo 1.

Nelle tabelle seguenti si riporta il numero massimo di assessori comunali e provinciali in base alle diverse classi demografiche degli enti:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Numero dei consiglieri previsto dall'art. 1 della legge 81/1993 (cui rinvia l'art. 2 della l.r. 14/1995) e dall'art. 6 della l.r. 9/2001; numero che rimane invariato	Numero massimo degli assessori attualmente previsti (articolo 47 del D.Lgs. 267/2000)	Numero massimo degli assessori previsto della legge finanziaria statale, come modificata dal d.l. 2/2010, convertito dalla legge 42/2010.
Fino a 3.000	12	4	4
Da 3.001 a 10.000	16	6	5
Da 10.001 a 15.000	20	7	6
Da 15.001 a 30.000	24	8	7
Capoluoghi di provincia	40	12	11

Province nel FVG	Numero dei consiglieri attualmente previsto (art. 37 del D.Lgs. 267/2000)	Numero massimo degli assessori attualmente previsti (art. 47 del D.Lgs. 267/2000)	Numero dei consiglieri previsto della legge finanziaria statale, come modificata dal d.l. 2/2010, convertito dalla legge 42/2010	Numero massimo degli assessori previsto della legge finanziaria statale, come modificata dal d.l. 2/2010, convertito dalla legge 42/2010
Gorizia	24	8	19	5
Pordenone	24	8	19	5
Trieste	24	8	19	5
Udine	30	10	24	7

Si ritiene di precisare in dettaglio l'entità della riduzione risultante nella composizione delle Giunte comunali per i **Comuni interessati alle elezioni dei prossimi 16 e 17 maggio 2010**:

- a) Cividale del Friuli subirà la riduzione di 1 assessore (da 7 si passerà a 6);
- b) Caneva, Montebelluna, Valcellina e Premariacco subiranno la riduzione di 1 assessore (da 6 si passerà a 5);
- c) Varmo, Travesio, Claut, Visco e Barcis non subiranno alcuna riduzione (i Comuni potranno avere un numero massimo di 4 assessori, come a normativa previgente).

### 3. POSSIBILITÀ DI DELEGA DA PARTE DEL SINDACO DELL'ESERCIZIO DI PROPRIE FUNZIONI

Il comma 186, lettera c), della finanziaria statale prevede la possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di 2 consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. **La disposizione si applica dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio.** Valgono anche per questa innovazione le medesime considerazioni svolte per la riduzione dei consiglieri provinciali e per la riduzione del numero degli assessori, ovvero la disposizione è applicabile in quanto la Regione non ha legiferato in materia.

### 4. SOPPRESSIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Il comma 186, lettera b), della finanziaria statale, modificato dal d.l. 2/2010, come convertito dalla legge 42/2010, ha previsto la possibilità di istituire le circoscrizioni di decentramento comunali solamente nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; **la disposizione si applica dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio.**

Sulla base di tale disposizione **nessun comune della Regione ha più la possibilità (già limitata ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dalla legge finanziaria statale per il 2008) di prevedere l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento.**

## 5. SOPPRESSIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE NEI COMUNI FINO A 100.000 ABITANTI

Il comma 186, lettera d), della finanziaria statale, modificato dal d.l. 2/2010, come convertito dalla legge 42/2010, ha previsto la soppressione della figura del direttore generale nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, **con effetto dalla scadenza dei relativi incarichi**. Trattasi anche in questo caso di **norma applicabile** nella Regione, non avendo la stessa disciplinato la materia.

## 6. SOPPRESSIONE DELLA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Il comma 186, lettera a), della legge finanziaria statale, modificato dal d.l. 2/2010, come convertito dalla legge 42/2010, ha previsto la soppressione della figura del difensore civico comunale, e l'introduzione della figura del "difensore civico territoriale", prevedendo che i comuni attribuiscono le funzioni dei difensori civici comunali ai difensori civici provinciali. In quest'ambito, **le norme citate non trovano applicazione**, in quanto il legislatore regionale ha disciplinato l'istituto del difensore civico all'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

## 7. SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI FUNZIONI TRA ENTI LOCALI


Il comma 186, lettera e), della legge finanziaria statale, modificato dal d.l. 2/2010, come convertito dalla legge 42/2010, ha disposto la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali; la disposizione si applicherebbe dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio. Tuttavia, la Regione ha disciplinato l'ordinamento dei consorzi tra enti locali con l'articolo 24 della legge regionale 1/2006 ove, fra l'altro, sono fatti salvi i consorzi di settore ed i consorzi obbligatori. Trattasi quindi di **norma non applicabile nella Regione**.

## 8. SOPPRESSIONE DELLE AUTORITÀ D'AMBITO

In relazione alla soppressione delle Autorità d'ambito, riguardanti il servizio idrico integrato ed il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevista dal comma 186 – bis (comma inserito dal d.l. 2/2010, come convertito dalla legge 42/2010), si segnala che tali Autorità dovranno essere soppresse dalle regioni decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale. Si rinvia sul tema alle eventuali indicazioni che vorrà fornire la Direzione centrale competente per materia, anche in relazione alla disciplina regionale esistente in materia.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Vicedirettore centrale  
dott.ssa Gabriella Di Blas



Lista d'inoltro:

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni della Regione;  
Presidenti delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

e, p.c. a:

Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

ANCI;

UPI;

Consiglio delle Autonomie locali;

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Prefetture – UTG della Regione.